

S

**GAL DEL LARIO**  
**(Società Consortile a Responsabilità Limitata)**  
**- PATTI PARASOCIALI -**

.....

.....

L'anno **2009** il giorno **16 (sedici)** del mese di ottobre fra i soggetti qui di seguito indicati, i quali intervengono alla stipula della presente scrittura nella loro qualità di soci della società "GAL DEL LARIO Società Consortile a Responsabilità Limitata" (d'ora in avanti, "GAL DEL LARIO"), con sede in Canzo (Como), via Veneto, n.16\c - costituita con atto del Notaio Cesare Spreafico in Erba in data odierna ed in specie fra le parti:

- Comunità Montana Lario Intelvese – San Fedele d'Intelvi (Como), (d'ora in avanti, "CMLI");
- Comunità Montana del Triangolo Lariano – Canzo (Como), (d'ora in avanti, "CMTL");
- Parco Lago Segrino - Canzo (Como);
- Consorzio Forestale Lario Intelvese - San Fedele d'Intelvi (Como),
- CIA (Confederazione Italiana Agricoltori di Como Lecco Sondrio) – Como-;
- Confagricoltura (Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana Como Lecco) - Como;
- Coldiretti "La Spiga" Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Como e Lecco – Grandate (Como);
- CNA (Confederazione Nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa) – Como;
- Latteria Sociale di Bellagio – Bellagio (Como);
- Associazione Provinciale Allevatori di Como Lecco – Erba (Como);
- Consorzio Sapori di Terra Sapori di Lago - Como;
- Banca Credito Cooperativo Alta Brianza – Alzate Brianza (Como);
- Banca Popolare di Sondrio - Sondrio;

### PREMESSO

1. Che il "GAL DEL LARIO" è una società senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private. La società potrà raggiungere tale scopo, sia in stretta correlazione con le esigenze e le necessità dei propri soci che con quelle di terzi in genere. La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree individuate nel progetto Leader Plus della CMLI e della CMTL, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura,

dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

2. Che l'oggetto sociale è quello indicato all'art. 2 dello Statuto Sociale allegato al presente atto con lettera A) per farne parte integrante e sostanziale (d'ora in avanti "Statuto" ;

3. Che per il migliore perseguimento dell'interesse della Società e dei soci, le parti hanno convenuto di regolamentare con appositi patti parasociali determinati aspetti relativi alla gestione ed all'attività sociale nonché ai loro rapporti reciproci;

tutto ciò premesso e ritenuto fra i soggetti sopraindicati, d'ora in avanti indicati come "Parti"

## **SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue.

### **Art. 1**

#### **Premesse e richiami**

Le premesse ed i documenti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### **Art. 2**

#### **Durata**

1. La durata dei presenti patti è fissata in anni sei dalla data di costituzione della Società.

2. Gli stessi patti si intenderanno tacitamente rinnovati per uguale durata, in caso di mancata disdetta da notificarsi alle altre Parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno sei mesi prima della scadenza. Resta inteso che i presenti patti cesseranno di applicarsi alle parti contraenti allorché, nei modi previsti dallo Statuto della Società e dalle clausole dei presenti accordi, venga meno in capo al Socio quest'ultima sua qualità.

### **Art. 3**

#### **Clausola di conservazione**

Le parti convengono che l'eventuale inefficacia o invalidità di alcuna delle disposizioni dei presenti patti parasociali non si rifletterà in alcun modo sulle clausole o disposizioni non direttamente interessate da tale inefficacia o nullità.

### **Art. 4**

#### **Trasferimento delle quote**

1. Si conviene fra le parti che, in caso di trasferimento delle quote a terzi, fermo restando il rispetto dei modi e delle condizioni previste dallo Statuto della Società e dalle clausole dei presenti accordi, il socio alienante, prima di effettuare il trasferimento, deve ottenere il preventivo impegno dell'acquirente, incondizionato ed irrevocabile, alla sottoscrizione dei presenti patti non appena acquisita la qualità di socio.

2. Tale dichiarazione dell'acquirente di obbligarsi alla sottoscrizione dei presenti patti dovrà essere allegata alla comunicazione prevista dall'art. 6 e 8 dello Statuto della Società.

3. L'inadempimento degli obblighi previsti dai primi due commi del presente articolo, sia da parte del socio alienante che dell'acquirente, è in ogni caso considerato "inadempimento grave" ai fini di cui all'art. 9 dei presenti accordi.

4. Le parti riconoscono che la mancanza della dichiarazione di impegno preventivo dell'acquirente alla sottoscrizione dei presenti patti costituisce giusta causa di rifiuto del gradimento all'ammissione del nuovo socio, ai sensi dello Statuto della Società.

## **Art. 5**

### **Obbligazioni del socio**

E' facoltà del Consiglio d'amministrazione, nel caso il consorzio non benefici della copertura totale dei costi di gestione da parte dei progetti di finanziamento, determinare un contributo annuo a rimborso delle sole spese istituzionali che a titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere così evidenziate:

- gestione segreteria ( spese telefoniche, fax, affitto, luce, acqua, riscaldamento) con eventuale onere impiegatizio;
- gestione promozionale che comprende qualsiasi onere riguardante l'immagine del consorzio quale la produzione di stampati, cataloghi, siti internet e relativi oneri del personale tecnico commerciale.
- Gestione amministrativa comprensiva elaborazione dati predisposizione bilanci e assistenza fiscale e legale

Detto contributo dovrà essere corrisposto con le seguenti modalità:

- quanto al 40% in proporzione alle quote di capitale sottoscritto
- quanto al rimanente 60% in funzione dei benefici diretti ed indiretti ricevuti dai singoli consorziati dai progetti realizzati dall'ente.

I benefici saranno definiti all'interno dei singoli progetti e sarà cura del Consiglio dirimere le eventuali controversie circa i soggetti destinatari del beneficio stesso.

Sarà cura del Consiglio di Amministrazione comunicare ai singoli associati gli eventuali importi dei contributi entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio.

Sarà facoltà del consiglio determinare le modalità di effettuazione dei versamenti dei contributi sia in acconto che a saldo.

## **Art. 6**

### **Consiglio di amministrazione**

1. Le Parti convengono che il Consiglio di Amministrazione – ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello Statuto – sia composto da 6 consiglieri, eletti con sistema di voto di lista, in modo che:

**a) tre consiglieri**, siano su proposta dei soci di diritto privato, e precisamente

- 2 scelti di comune accordo tra CIA (Confederazione Italiana Agricoltori), Coldiretti, Confagricoltura, A.P.A. (Associazione Provinciale Allevatori), Latteria Sociale di Bellagio e Consorzio Saporì di Terra Saporì di Lago;
- 1 scelto fra i rimanenti Soci privati (CNA, BCC Alzate e Banca Popolare di Sondrio).

**b) tre consiglieri** proposti dagli Enti Pubblici

1 scelto dalla Comunità Montana Lario Intelvese;

1 scelto dalla Comunità Montana Triangolo Lariano;

1 scelto fra i rimanenti Soci Pubblici (Parco Lago Segrino, Consorzio Forestale Lario Intelvese).

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dovranno essere scelti alternativamente fra i rappresentanti nominati dalle due Comunità Montane.

2. Le Parti si obbligano ad assicurare il rispetto delle suddette proporzioni, anche in caso di ogni successivo rinnovo del Consiglio di Amministrazione o di sostituzione di alcuno dei suoi componenti.

3. Qualora entrino nella compagine societaria nuovi soci, i sottoscrittori del presente patto, si impegnano ad ampliare a 8 i membri del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il rispetto della proporzione paritaria tra consiglieri proposti da soci di diritto privato e quelli proposti da Enti pubblici.

#### **Art. 7**

##### **Direttore**

1. Si conviene fra le parti che, una volta eletto, il Consiglio di amministrazione designerà un Direttore, cui competerà il potere di rappresentanza della società nelle materie delegate.

2. Al Direttore che potrà essere scelto al di fuori del Consiglio di Amministrazione, sono attribuiti solo ed esclusivamente funzioni di tipo esecutivo e nessun potere di straordinaria amministrazione.

#### **Art. 8**

##### **Collegio sindacale e/o Revisore dei Conti**

1. Le Parti convengono che il Collegio sindacale – ai sensi degli articoli 28 e seguenti dello Statuto – sia composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti con sistema di voto di lista, in modo che: due sindaci effettivi ed un sindaco supplente siano tratti dalla lista degli Enti privati, ed un sindaco effettivo più un sindaco supplente siano tratti dalla lista presentata dagli enti Pubblici.

2. Si conviene fra le parti che la carica di Presidente del Collegio sindacale competa al sindaco effettivo tratto dalla lista degli Enti Pubblici.

3. Il revisore dei conti se nominato in sostituzione del Collegio Sindacale dovrà essere scelto dal Consiglio di Amministrazione e ratificato dall'Assemblea Generale dei soci.

#### **Art. 9**

##### **Inadempimento e sanzioni**

1. Le Parti convengono fin d'ora che qualsiasi grave inadempimento di alcuna delle obbligazioni previste dalle presenti pattuizioni imputabile a qualsiasi delle Parti, cui non sia posto rimedio entro trenta giorni dal ricevimento di una diffida scritta inviata dall'altra Parte, comporterà l'assoggettamento dell'inadempiente ad una penale pari al 30% del capitale sociale nominale della Società al tempo dell'inadempimento.

#### **Art. 10**

##### **Clausola compromissoria**

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione dei presenti accordi, sarà rimessa alla cognizione di un collegio arbitrale di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo dai primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

2. Qualora le parti in conflitto fossero più di due, tutti e tre i membri del Collegio saranno nominati dalle parti, di comune accordo tra loro, o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale ad istanza della parte più diligente.

3. Il Collegio arbitrale funzionerà secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.

Letto, confermato e sottoscritto

Comunità Montana Triangolo Lariano	
Comunità Montana Lario Intelvese	
Parco Lago Segrino	
Consorzio Forestale Lario Intelvese	
CIA (Confederazione Italiana Agricoltori di Como Lecco Sondrio	
Confagricoltura (Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana Como Lecco	
Coldiretti "La Spiga" Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Como e Lecco	
Latteria Sociale di Bellagio	
Associazione Provinciale Allevatori	
Consorzio Sapori di Terra Sapori di Lago	
CNA (Confederazione Nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa)	
Banca Credito Cooperativo Alta Brianza	
Banca Popolare di Sondrio	